

COMUNE DI PIACENZA

Settore territorio

Sportello Unico per l'Edilizia e per le Attività Produttive

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

DELLO SPORTELLO UNICO

PER LE

ATTIVITA' PRODUTTIVE

D.P.R. n.440 del 7 dicembre 2000

Giugno 2004

INDICE:

Art. 1 ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO

Art. 2 FINALITA' DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 3 FONTI

Art. 4 FUNZIONI E COMPETENZE

Art. 5 PROCEDIMENTO

Art. 6 POSIZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

Art. 7 RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO

Art. 8 COORDINAMENTO CON GLI UFFICI DEL COMUNE

Art. 9 SISTEMA INFORMATICO

Art.10 ACCESSO ALL'ARCHIVIO INFORMATICO

Art.11 ISTANZA PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art.12 AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Art.13 PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE

Art.14 PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

Art.15 PROGETTO COMPORTANTE LA VARIAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI

Art.16 COLLAUDO

Art.17 NORMA DI RINVIO

Art. 1
ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO

1. Presso il Comune di Piacenza è stato istituito lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), responsabile dell'intero procedimento amministrativo in materia di insediamenti produttivi, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al D.P.R. 447/1998
2. Con Delibera di Giunta Comunale n. 218 del 16/09/2003 tali competenze, in virtù dell'art. 2 comma 3 della Legge Regionale n. 31 del 26/11/2002, sono state accorpate al Servizio Edilizia, dando così origine allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive(SUEAP).
3. le modalità contenute nel presente documento definiscono i metodi di gestione ed i criteri organizzativi limitatamente alle funzioni ed alle procedure individuate al successivo art. 4.

ART. 2
FINALITA' DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficienza, efficacia e pubblicità, secondo le modalità previste dalla legge ed in generale dalle norme giuridiche.
2. SUEAP costituisce l'istituto giuridico mediante il quale l'ente, in attuazione degli artt. 23-27 D. Lgs. 112/98 e D.P.R. 447/98 e successive modificazioni, garantisce l'unicità del procedimento e la semplificazione di tutti i procedimenti in materia di insediamenti produttivi.

ART. 3
FONTI

1. Fonti del presente documento sono: la Costituzione della Repubblica Italiana; la legge 07.08.1990, n. 241; la legge 15.03.97, n. 59; la legge 15.05.97, n.127; il decreto legislativo 31.03.98. n. 112; il Decreto del Presidente della Repubblica 20.10.1998, n. 447; il Decreto del Presidente della Repubblica 7.12.2000, n. 440.

ART. 4
FUNZIONI E COMPETENZE

1. SUEAP è titolare delle funzioni amministrative per la gestione del procedimento unico.
2. Per la gestione del procedimento unico, SUEAP è titolare delle competenze in materia di procedure di autorizzazione per impianti produttivi di beni e servizi relative alla realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la cessazione, la riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, la localizzazione e la rilocalizzazione degli stessi impianti produttivi, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa.
3. Rientrano tra gli impianti di cui al punto 2 quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.
4. Alla luce dell'articolazione organizzativa in essere presso il Comune di Piacenza, le competenze e la titolarità delle funzioni amministrative in materia ambientale e quelle riconducibili al Servizio Commercio, a parziale modifica della gamma di competenze attribuite al SUEAP dalla normativa di settore, sono così identificate:
 - a) Per quanto riguarda il rilascio di licenze/autorizzazioni per l'esercizio di attività commerciali su aree pubbliche, attività turistico-ricettive, alberghiere ed artigianali, per pubblici esercizi e di pubblica sicurezza(ex T.U.L.P.S.), nonché le autorizzazioni sanitarie ,le relative competenze restano in capo al Servizio Commercio. Restano di competenza del medesimo Servizio, in materia di commercio in sede fissa, l'intera gamma di comunicazioni inerenti gli esercizi di vicinato, così come definiti dal D. Lgs. N. 114/98 e successive norme regionali di attuazione. Per quanto riguarda i procedimenti relativi al commercio in sede fissa inerente medie e grandi strutture di vendita, le domande di autorizzazione devono essere invece presentate al Protocollo del SUEAP che rilascerà il provvedimento autorizzatorio unico finale, previa conclusione dell'endoprocedimento che rimane di competenza del Dirigente del Servizio Commercio.
In particolare, le competenze del SUEAP sono così individuate:
 - Domanda di nuova autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita;
 - Domanda di autorizzazione per trasferimento e ampliamento di medie e grandi strutture di vendita.Si precisa che, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 14/99, nei casi di cui sopra, al SUEAP dovranno essere presentate contemporaneamente sia la domanda di autorizzazione commerciale che la domanda di Permesso di Costruire/DIA. La fase istruttoria verrà svolta per quanto di competenza dal Servizio Commercio che provvederà al rilascio dell'autorizzazione commerciale, la cui validità è subordinata al rilascio del Permesso di Costruire o DIA. A conclusione dell'intero procedimento il SUEAP provvederà all'emissione dell'atto autorizzatorio finale.
 - b) Per quanto riguarda le attività in materia ambientale, SUEAP è titolare delle funzioni amministrative e responsabile del procedimento unico laddove la competenza del Servizio Ambiente sia riconducibile all'espressione di un mero parere, all'interno di un procedimento amministrativo più ampio di cui altra Amministrazione sia capofila . Restano inoltre in capo al Servizio Ambiente i procedimenti di seguito elencati con tutti gli adempimenti ad essi connessi;
 - A. rilascio dei provvedimenti autorizzativi riferiti alla telefonia mobile anche nel caso in cui il procedimento fosse stato avviato da parte del SUEAP.
 - B. Screening
 - C. Procedure di VIA
5. SUEAP svolge attività di natura promozionale ed informativo-assistenziale. Tale attività consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio, non solo comunale ma anche provinciale e regionale, con particolare riferimento alle

normative applicabili, agli strumenti agevolativi e alla attività delle unità organizzative di cui all'art. 6 del presente regolamento.

ART. 5 PROCEDIMENTO

1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive, di cui agli artt. 23-27 D.Lgs. 112/98, D.P.R. 447/98 e D.P.R. 440/2000, è unico.
2. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, fatto salvo quanto stabilito all'art.4 comma 4.

ART. 6 POSIZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

1. SUEAP è istituito nel Comune di Piacenza presso il Settore Territorio – Servizio Edilizia.
2. A SUEAP sono assegnate tutte le relative funzioni amministrative.
3. A SUEAP saranno assegnate risorse tecniche, finanziarie ed umane idonee al raggiungimento delle finalità previste dalla relativa normativa.

ART. 7 RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO

1. A capo di SUEAP è preposto il Dirigente del Servizio Edilizia, responsabile del procedimento unico per il rilascio delle relative autorizzazioni.
2. Il responsabile del procedimento unico è titolare di tutte le potestà amministrative, aventi efficacia interna ed esterna all'ente, di iniziativa, di coordinamento, di direzione e provvedimentali, non di competenza degli organi politici, di governo dell'ente.
3. In via meramente esemplificativa, il responsabile di SUEAP sovrintende a tutte le attività necessarie alla semplificazione del procedimento unico in materia di insediamenti produttivi ed in particolare:
 - dispone che siano prontamente effettuate le comunicazioni agli interessati;
 - dispone che siano effettuate le audizioni con le imprese;
 - coordina l'attività dei responsabili dei procedimenti interessati e coinvolti nel procedimento unico, anche tramite l'emanazione di apposite direttive, al fine di assicurare uniformità di indirizzo all'azione dell'ente ed un sollecito espletamento dei propri adempimenti;
 - segue l'andamento dei procedimenti presso le altre amministrazioni di volta in volta coinvolte da un procedimento unico;
 - sollecita le amministrazioni o gli uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
 - propone o, se a ciò delegato dal Sindaco, indice le Conferenze di servizio;
4. Il responsabile di SUEAP può individuare altri funzionari, all'interno dell'ufficio stesso, quali responsabili di fasi sub-procedimentali, attribuendo loro la responsabilità di tutti i connessi adempimenti istruttori.
5. La nomina del responsabile di SUEAP è effettuata dal Sindaco, con provvedimento motivato, nel rispetto dei requisiti di formazione culturale, capacità professionale e manageriale.

ART. 8 COORDINAMENTO CON GLI UFFICI DEL COMUNE

1. SUEAP svolge, altresì, compiti di coordinamento, per le attività oggetto della presente normativa, nei confronti delle altre strutture dell'ente coinvolte in dette attività.
2. Per l'attività di informazione rivolta agli utenti, il responsabile di SUEAP si avvale anche dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune. A tale fine l'U.R.P. verrà connesso in rete telematica con SUEAP per consentire la visualizzazione dell'archivio informatico e, quindi, fornire notizie agli utenti sullo stato delle loro pratiche, sulla modulistica da utilizzare, sulle autorizzazioni necessarie per gli insediamenti produttivi ed ogni altra informazione utile.

ART. 9
SISTEMA INFORMatico

1. SUEAP sarà dotato di un sistema informatico che garantirà l'accesso gratuito a chiunque desideri monitorare l'iter della sua pratica e ottenere informazioni circa agevolazioni e incentivi a sostegno degli investimenti, opportunità localizzative e rilocalizzative, attività di promozione ed internazionalizzazione delle imprese.
2. Il sistema informatico dovrà svolgere le seguenti funzioni:
 - a) creazione automatica di una scheda del procedimento contenente i seguenti dati: numero progressivo da attingere dal protocollo generale, data di acquisizione della domanda, tipologia del procedimento, soggetto richiedente, enti e/o uffici coinvolti, termine per la conclusione del procedimento e delle singole fasi;
 - b) possibilità per il responsabile del procedimento di verificare in ogni momento l'iter della pratica individuando quale ufficio l'abbia presa in carico e controllando le scadenze dei termini previsti dal procedimento;
 - c) ricerca nell'archivio mediante una pluralità di chiavi di ricerca (soggetto richiedente, tipologia, data di ricezione, ecc.);
 - d) stampa modulistica e pro-memoria adempimenti necessari per concludere il procedimento.

Art. 10
ACCESSO ALL'ARCHIVIO INFORMatico

1. E' consentito a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito all'archivio informatico di SUEAP, anche per via telematica, per l'acquisizione di informazioni concernenti: gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi; le istanze di autorizzazione presentate, con relativo stato d'avanzamento dell'iter procedurale o esito finale dello stesso; la raccolta dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti; le opportunità territoriali, finanziarie e fiscali esistenti.
2. In tale caso verranno adottate le misure adeguate, in rapporto allo sviluppo delle tecnologie, per garantire la sicurezza dell'ambiente di base e applicativo e l'individuazione certa del personale che interagisce con il sistema informatico.
3. L'accesso all'archivio informatico deve in ogni caso garantire il rispetto della normativa in materia di privacy ed in materia di accesso ai documenti amministrativi.

ART. 11
ISTANZA PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

1. L'istanza diretta ad ottenere un provvedimento amministrativo autorizzatorio in materia di insediamenti produttivi può, laddove l'interessato se ne voglia avvalere, essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti da SUEAP.
2. L'istanza può essere presentata personalmente dall'interessato, o da un delegato, anche a SUEAP, ovvero inviata anche a mezzo del servizio postale con raccomandata a. r., tramite telefax o e-mail autenticata con firma digitale (in questo ultimo caso dal momento dell'attivazione del relativo collegamento Internet).

ART. 12
AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento viene attivato su istanza dei soggetti interessati e comprende tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. E' compito di SUEAP attivarsi presso gli altri uffici o Amministrazioni coinvolti nel procedimento al fine di ottenere il rilascio delle autorizzazioni necessarie. A tal fine possono essere stipulati appositi accordi di programma con le altre Amministrazioni interessate.
2. Dopo l'acquisizione del numero di Protocollo Generale, decorrono tutti i termini previsti dal DPR 7-12-2000, n. 440.
3. Ove l'istanza dell'interessato sia ritenuta incompleta od irregolare sotto il profilo esclusivamente formale, il Responsabile di SUEAP ne dà comunicazione all'interessato entro quattro giorni dalla numerazione della pratica da parte del Protocollo generale, indicando le cause dell'incompletezza o dell'irregolarità ed invitando a rimuoverle entro dieci giorni. In questi casi i termini previsti dal DPR 447/98 decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza completata e regolarizzata. Ove l'interessato non provveda entro il termine di cui sopra, l'istanza prosegue comunque il suo iter normale ed i termini previsti dal DPR 7-12-2000, n. 440 decorrono a partire dalla scadenza dei dieci giorni.

ART. 13
PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE

1. In tutti i casi nei quali è applicabile il procedimento di cui all'art. 6 del D.P.R. 7.12.2000, n.440, fatto salvo quanto stabilito all'art.4 comma 4 del presente documento, il procedimento ha inizio presso SUEAP con la presentazione di un'unica istanza contenente, ove necessario, la domanda di permesso di costruire, corredata da autocertificazioni attestanti la conformità del progetto alle singole prescrizioni previste dalla normativa urbanistica, di sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e ambientale, redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente al rappresentante legale dell'impresa. Copia dell'istanza, e della documentazione prodotta, viene trasmessa da SUEAP, anche in via informatica, alla Regione nel cui territorio è localizzato l'impianto, agli altri comuni interessati nonché, per i profili di competenza, ai soggetti competenti per le verifiche.
2. SUEAP ricevuta l'istanza la immette immediatamente nell'archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di pubblicità. Contestualmente SUEAP dà inizio al procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
3. SUEAP può richiedere, per una sola volta, atti o documenti integrativi occorrenti ai fini istruttori, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il termine per la conclusione del procedimento resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.
4. Ove occorranò chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normativa amministrative di settore o qualora il progetto si rilevi di particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o il Comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree destinate agli insediamenti produttivi, il Responsabile del procedimento può convocare il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale.
5. Qualora al termine dell'audizione sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'art. 11 della legge 07.08.90, n. 241, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti. Il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento è sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all'accordo.
6. Ferma restando la necessità dell'acquisizione dell'autorizzazione nelle materie per cui non è consentita l'autocertificazione, nel caso di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla regione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se SUEAP, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione. Nell'ipotesi in cui si rendono necessarie modifiche al progetto, si adotta la procedura di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio del permesso di costruire, ove necessario ai sensi della normativa vigente.
7. Quando in sede di esame della domanda, lo SUEAP ravvisa la falsità di alcune delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di integrazioni o correzioni, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente gli atti alla Procura della Repubblica, dandone contestuale notizia all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.
8. Il procedimento, salvo quanto disposto dai commi 3,4,5,6 del presente articolo, è concluso entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta di SUEAP. Ove sia necessario il permesso di costruire il procedimento si conclude nello stesso termine con il rilascio o il diniego del permesso stesso.
9. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 8, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte, nonché alle prescrizioni contenuti nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente acquisiti. L'impresa è comunque tenuta a comunicare l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto. La realizzazione dell'impianto è subordinata al rilascio del permesso di costruire, ove necessario.
10. Non sono ammesse autocertificazioni per le seguenti attività:
 - impianti nei quali vengono utilizzati materiali nucleari;
 - impianti di produzione di materiale di armamento;
 - impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio oli minerali;
 - impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti;
 - impianti che risultano essere a rischio di incidente rilevante, in quanto connessi a sostanze pericolose (Legge 24.04.1998, n. 128, art. 18);
 - documentazione relativa alla materia ambientale, prevenzione e tutela dell'inquinamento (art. 21 L. 128/98).

ART. 14
PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

1. Per gli impianti e di depositi di cui all'art.27 del D.L.vo 112/98, nonché nei casi di cui all'art.1, c.3 del DPR n.440/2000, ovvero quando il richiedente non intenda avvalersi del procedimento mediante autocertificazione di cui all'art.13, fatto salvo quanto stabilito all'art.4 comma 4 del presente documento, il procedimento è unico e ha inizio con

la presentazione di un'unica domanda a SUEAP, il quale adotta direttamente, ovvero chiede alle Amministrazioni di settore o a quelle di cui intende avvalersi ai sensi dell'art.24, c.4, D.L.vo 112/98, gli atti istruttori ed i pareri tecnici, comunque denominati dalle normative vigenti. Le Amministrazioni sono tenute a far pervenire tali atti e pareri entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione. Il provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto.

2. Nel caso di progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di centoventi giorni, fatta salva la facoltà di chiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga, comunque non superiore a sessanta giorni.

3. Tuttavia, qualora l'Amministrazione competente alla valutazione di impatto ambientale, rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa, può richiederne, per una sola volta, l'integrazione a SUEAP, entro trenta giorni. In tal caso i termini ricominciano a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.

4. Se entro i termini di cui al comma precedente, una delle Amministrazioni si pronuncia negativamente, la pronuncia è trasmessa da SUEAP al richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende concluso. Tuttavia il richiedente entro venti giorni dalla comunicazione può chiedere a SUEAP la convocazione di una Conferenza dei Servizi al fine di eventualmente concordare le condizioni per superare la pronuncia negativa.

5. Ai sensi dell'art.4 c.2bis DPR n.440/2000, le domande devono essere presentate esclusivamente a SUEAP, fatto salvo quanto stabilito all'art.4 comma 4 del presente documento. Le altre Amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento non possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati. Tali atti, qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente all'interno del procedimento unico. In ogni caso le Amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, eventuali domande ad esse presentate relative a procedimenti disciplinati dal DPR n.440/2000, a SUEAP responsabile del procedimento, allegando gli atti istruttori eventualmente già compiuti e dandone comunicazione al richiedente.

6. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2, entro i successivi cinque giorni, il responsabile di SUEAP convoca una Conferenza di Servizi che si svolge ai sensi della normativa vigente. La convocazione della Conferenza di Servizi è resa pubblica al fine di consentire la partecipazione di soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché di interessi diffusi costituiti in Associazioni o Comitati. La Conferenza dei Servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che tiene luogo degli atti istruttori e dei pareri tecnici comunque denominati, previsti dalle normative vigenti o ritenuti necessari; fissa il termine entro il quale pervenire alla decisione, comunque non superiore a cinque mesi (nove mesi per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale). Il verbale viene comunicato a cura di SUEAP al richiedente.

ART. 15

PROGETTO COMPORTANTE LA VARIAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI

1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile di SUEAP rigetta l'istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il Sindaco può, motivatamente, convocare una Conferenza di Servizi, disciplinata dalla normativa vigente, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla Conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in Associazioni o Comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale.

2. Qualora l'esito della Conferenza di Servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della Legge 17 agosto 1942 n.1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il Consiglio Comunale. Non è richiesta l'approvazione della Regione, le cui attribuzioni sono comunque fatte salve dalla normativa vigente.

3. In applicazione a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2767 del 10/12/2001 "la Struttura Unica potrà acquisire detta determinazione consiliare non soltanto prima della conclusione della Conferenza dei Servizi, ma anche preliminarmente alla sua apertura, per evidenti esigenze di economia dell'azione amministrativa".

ART. 16

COLLAUDO

Le modalità di esecuzione del collaudo vengono esplesate nel rispetto del procedimento espressamente disciplinato dall'art. 9 D.P.R. 7.12.2000, n. 440.

ART. 17
NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di insediamenti produttivi (D. Lgs. 31.03.1998, n. 112, D.P.R. 20.10.1998, n. 447 e D.P.R. 7.12.2000, n. 440), ai regolamenti comunali, oltre alle ulteriori norme giuridiche vigenti, in quanto applicabili.